

CONTRATTO DI MANDATO CON RAPPRESENTANZA

Articolo 1. Parti del contratto

Il presente contratto ("Contratto") è concluso tra:

SAPG Compliance S.r.l. S.B. (di seguito "MANDATARIA" o "Società"), con sede legale in Verona, Via IV Novembre n. 24 - 37126

e

il soggetto firmatario del presente contratto (di seguito "MANDANTE" o "Cliente").

Il presente accordo costituisce **mandato con rappresentanza ai sensi degli artt. 1703 e ss. del Codice Civile.**

Articolo 2. Oggetto del contratto

1. La MANDATARIA si riserva di accettare l'incarico solo a seguito della verifica della sussistenza dei presupposti contenuti nel Regolamento UE n.261/04 (o di ogni altro Regolamento e/o normativa, nazionale ed internazionale, sui diritti del passeggero in vigore e applicabile al viaggio aereo oggetto del reclamo) e della ricezione della documentazione richiesta per la predisposizione del reclamo. La nostra accettazione verrà esplicitamente comunicata al MANDANTE tramite e-mail.
2. La MANDATARIA utilizza un servizio di autenticazione online per firme elettroniche avanzate, conforme ai requisiti di cui all'articolo 26 del Regolamento sull'identificazione elettronica, che è internazionalmente riconosciuto ed accettato dai tribunali, in modo che il MANDANTE non sia tenuto a stampare, firmare e restituire il contratto via posta raccomandata.
3. Il MANDANTE conferma che l'incarico del risarcimento del volo non è stato affidato a terzi e che sul volo oggetto dell'incarico non è in corso o prevista alcuna controversia legale tra il MANDANTE e il vettore aereo. Il Mandante si impegna a non conferire incarichi analoghi a terzi limitatamente al medesimo reclamo e fino alla cessazione del presente mandato.
4. Il MANDANTE si impegna a presentare alla MANDATARIA tutti i dati e/o le informazioni necessari al fine della riscossione del risarcimento per il volo dal vettore aereo.

Articolo 3. Costi e Pagamento

1. Il MANDANTE non dovrà anticipare alcuna somma alla MANDATARIA per il compimento dell'incarico di reclamo.
2. In tutti i casi in cui, successivamente all'invio della diffida e/o reclamo stragiudiziale e/o azione giudiziaria, si pervenisse al conseguimento della "compensazione pecuniaria" richiesta (o di una parte di essa) e/o di ogni altra diversa somma dovuta a titolo di rimborso e/o risarcimento del danno sulla base della normativa nazionale ed internazionale applicabile, alla MANDATARIA sarà dovuta da parte del MANDANTE una somma pari al 20% di quanto ricevuto, a titolo di compenso e di rimborso per le spese sostenute, ovvero di quanto liquidato dal Giudice adito, a titolo di sorte, a conclusione del procedimento giudiziale.
3. Diversamente, nel caso in cui il reclamo e/o l'azione giudiziaria promossa per l'ottenimento delle predette somme risultasse infruttuoso, nessun compenso e/o rimborso spese sarà dovuto dal MANDANTE alla MANDATARIA per l'attività svolta, facendosi integrale carico quest'ultima di ogni onere e costo.
4. Nel caso in cui, invece, la compagnia aerea formuli un'offerta inferiore a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, il MANDANTE sarà previamente contattato e libero di accettare o meno tale offerta, procedendo in un caso alla definizione transattiva della controversia o, nell'altro, alla prosecuzione della domanda in sede giudiziale.
5. Resta inteso che, nel caso di cui sopra, laddove la MANDATARIA riceva il pagamento da parte della compagnia aerea anche della somma spettante al MANDANTE, la stessa MANDATARIA provvederà al saldo in favore del MANDANTE entro e non oltre 30 giorni lavorativi.
6. I pagamenti saranno effettuati in EURO e mediate l'utilizzo del bonifico bancario (SEPA).

Articolo 4. Doveri e obblighi del MANDANTE

Con l'accettazione dei Termini e Condizioni di contratto il MANDANTE si impegna e obbliga a:

1. fornirci tutta la documentazione richiesta ai fini di una corretta predisposizione del reclamo;

2. garantire che i dati e le informazioni fornite da lui stesso e relativi al reclamo sono corretti, completi, veritieri e non fuorvianti. Il MANDANTE manleva MANDATARIA da eventuali reclami causati da informazioni errate fornite dal MANDANTE e/o mancanza di collaborazione o collaborazione impropria da parte del MANDANTE.
3. non incaricare terzi soggetti a richiedere la “compensazione pecuniaria” per Suo conto, senza il consenso della MANDATARIA;
4. autorizzare la MANDATARIA a ricevere le somme con obbligo di rendiconto e le trasferirà al Mandante entro 30 giorni lavorativi al netto della commissione di cui al precedente art. 2.2;
5. ove contattati direttamente dalla compagnia aerea, non è possibile accettare offerte transattive senza prima informare la MANDATARIA. Ove si configurasse la sopra indicata ipotesi, sarà posta in essere una violazione del contratto di mandato e, in ogni caso, sarà richiesta una somma pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di commissioni e rimborso delle spese sostenute;
6. ove il MANDANTE, successivamente all’iscrizione a ruolo della causa dinanzi all’Ufficio Giudiziario competente (con conseguente versamento da parte della MANDATARIA del contributo unificato di Euro 43,00 e/o Euro 98,00 e dell’eventuale marca da bollo da Euro 27,00 a seconda del valore della domanda), decidesse di non voler più procedere nei confronti della compagnia aerea ovvero si determinasse a recedere dal presente contratto, sarà tenuto a corrispondere in favore della stessa MANDATARIA una somma forfettaria pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di commissioni e rimborso delle spese vive sostenute.

Articolo 5. Doveri e obblighi di MANDATARIA

La MANDATARIA, previa formale accettazione dell’incarico ai sensi del precedente art. 1.2, si impegna e obbliga a:

1. verificare la sussistenza dei presupposti per la presentazione del reclamo ai sensi del Regolamento UE n. 261/04 (o di ogni altro Regolamento e/o normativa, nazionale ed internazionale, sui diritti del passeggero in vigore e applicabile al viaggio aereo oggetto del reclamo);
2. anticipare tutte le spese di gestione del reclamo;
3. gestire la pratica di reclamo sino a conclusione, ivi inclusa la fase esecutiva, e le comunicazioni con la compagnia aerea;
4. accreditare sul conto corrente del MANDANTE la “compensazione pecuniaria” ottenuta dalla compagnia aerea al netto della commissione di cui all’art. 2.2;
5. non richiedere al MANDANTE alcun compenso, commissione o rimborso spese in caso di reclamo infruttuoso;
6. farsi carico integrale di ogni onere e costo in caso di sentenza negativa, tenendo indenne il MANDANTE nei confronti della compagnia aerea.

Articolo 6. Nomina di un avvocato

1. Nel caso in cui l’attività stragiudiziale posta in essere (reclamo iniziale) non risulti sufficiente per l’ottenimento della “compensazione pecuniaria”, la MANDATARIA potrà nominare un proprio avvocato fiduciario al fine di recuperare, anche giudizialmente, quanto dovuto al MANDANTE a titolo di “compensazione pecuniaria”.
2. In caso di azione giudiziaria (nei confronti del vettore tenuto al versamento della “compensazione pecuniaria”), la MANDATARIA concluderà – sempre per conto del MANDANTE e ai sensi degli articoli 317 del codice di procedura civile e 1387 del codice civile – un contratto di mandato direttamente con un proprio legale di fiducia. Di tale circostanza verrà data espressa e specifica comunicazione al MANDANTE.
3. In tutti i casi di nomina di un avvocato, la MANDATARIA sosterrà i costi necessari (ivi inclusi quelli per l’instaurazione del giudizio) e pagherà le competenze del legale nominato, che resteranno a carico della MANDATARIA anche nel caso in cui le azioni legali risultassero infruttuose, anche con riferimento all’eventuale condanna al pagamento delle spese della controparte.
4. Nel caso in cui, a fronte di una sentenza di accoglimento in primo grado, la controparte soccombente notifichi un atto di appello avverso tale pronuncia, la MANDATARIA si riserva di valutare la difesa anche nel secondo grado di giudizio, restando espressamente inteso però che, laddove il Giudice di appello dovesse riformare, anche solo parzialmente, la prima statuizione (quella positiva), con condanna alla restituzione delle somme, sarà il MANDANTE stesso a dover restituire integralmente le somme incassate in forza della sentenza riformata limitatamente alla quota

percepita, essendo invece onere della MANDATARIA farsi carico dell'eventuale restituzione di quanto incassato e liquidato a titolo di spese legali in entrambi i gradi di giudizio.

Articolo 7. Durata del mandato

1. Il presente mandato ha effetto dalla data di accettazione dell'incarico da parte della MANDATARIA e rimarrà valido fino alla definizione del reclamo, sia in via stragiudiziale sia giudiziale.
2. Qualora il procedimento di recupero del credito non venga definito entro il termine di 48 mesi dalla data di conferimento del mandato, ciascuna parte potrà recedere dal contratto mediante comunicazione scritta all'altra parte.
3. Resta salvo il diritto della MANDATARIA al rimborso delle spese eventualmente sostenute fino alla data di cessazione del mandato.
4. Il mandato conferito con il presente contratto è irrevocabile fino alla definizione del reclamo, salvo giusta causa.

Articolo 8. Risoluzione e Rescissione del contratto

Il Contratto s'intende risolto nei seguenti casi:

1. In caso di accoglimento della richiesta di indennizzo da parte della compagnia aerea con pagamento dell'indennizzo richiesto;
2. In caso di pagamento previsto dall'Accordo transattivo eventualmente stipulato con la Compagnia;
3. in mancanza dei presupposti richiesti dal Regolamento UE n. 261/04 (o di ogni altro Regolamento e/o normativa, nazionale ed internazionale, sui diritti del passeggero in vigore e applicabile al viaggio aereo del MANDANTE) per la presentazione del reclamo;
4. Il presente contratto, inoltre, potrà essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti con effetto immediato, previa comunicazione scritta con eventuali applicazioni di penali di cui all'art. 3.

Il Contratto viene rescisso nei seguenti casi:

1. se la MANDATARIA dopo aver condotto un'analisi approfondita del reclamo ritiene che esso potrebbe non avere esito positivo e comunica tale decisione al MANDANTE;
2. la probabile infruttuosità di ulteriori azioni stragiudiziali ed eventuali azioni giudiziali a seguito del rifiuto della compagnia aerea di liquidare la chiesta "compensazione pecuniaria";
3. in caso di dati/informazioni errati e condotta fraudolenta da parte del MANDANTE;

Articolo 9. Diritto di recesso del consumatore

1. Qualora il MANDANTE rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n. 206 del 2005, avrà diritto di recedere dal presente contratto, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di quattordici giorni decorrenti dall'accettazione dei presenti Termini e Condizioni di contratto e dalla successiva accettazione comunicata dalla MANDATARIA di cui all'art. 1.2.
2. Il diritto di recesso può essere esercitato con l'invio, entro il suddetto termine, di una comunicazione con le seguenti modalità: – raccomandata a/r indirizzata alla MANDATARIA, con sede in Via IV Novembre n. 24, Verona - 37126 o a mezzo e-mail indirizzata a info@flydelay.it.

Articolo 10. Privacy

1. La MANDATARIA tratta i dati personali conformemente alle disposizioni di legge ed al solo scopo di dare seguito alle obbligazioni derivanti dal contratto.
2. Tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali, alle finalità, modalità nonché diritti spettanti all'interessato sono riportate nell'Informativa al trattamento pubblicate sul sito flydelay.it.

Articolo 11. Verifica dell'identità e normativa antiriciclaggio

1. Ai fini dell'esecuzione del presente contratto e nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, la MANDATARIA potrà richiedere al MANDANTE informazioni e documentazione idonea a verificarne l'identità.
2. Il MANDANTE si impegna a fornire tempestivamente le informazioni e i documenti richiesti.
3. In caso di mancata o incompleta trasmissione della documentazione necessaria alla verifica dell'identità, la MANDATARIA si riserva il diritto di sospendere l'esecuzione del mandato fino alla regolarizzazione della posizione.

Articolo 12. Legge applicabile e foro competente

1. Al presente contratto si applica la legge Italiana.
2. Per ogni controversia relativa al presente contratto, il Foro esclusivamente competente (con espressa esclusione di qualsiasi altro eventualmente configurabile) è quello del Tribunale di Verona salva la facoltà della MANDATARIA di adirne ogni altro eventualmente competente ai sensi di legge.
3. Nel caso di contratto concluso con un consumatore, il Foro competente sarà quello individuato dall'art. 66 bis del Decreto Legislativo n. 206 del 2005.
4. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Mandante approva specificamente le seguenti clausole:
Art. 1 "Oggetto del contratto"; Art. 3 "Doveri e obblighi del Mandante"; Art. 9 "Legge applicabile e Foro Competente".

Firma Mandante
